



Oggetto: Contributo tirocinio pratico valutativo lauree abilitanti

IL RETTORE

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori" e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni"; **VISTO** il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6;

VISTI i Decreti Interministeriali attuativi degli articoli 1, 3 e 6 della legge n. 163 del 2021;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 651 del 5-7-2022 "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

VISTO il Decreto Interministeriale n. 652 del 5-7-2022 "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico Veterinario - Classe LM-42" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163)

CONSIDERATO CHE ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio



interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

CONSIDERATO CHE ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria - classe LM-42 abilita all'esercizio della professione di medico veterinario. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.

RICHIAMATO il D.R. 255/2024 prot. 35011 del 21/05/2024 con il quale è stato emanato il Bando di concorso per gli esami di abilitazione professionale anno 2024 che prevede fra l'altro, il versamento del contributo previsto per l'ammissione agli esami di stato, dell'importo di Euro 200,00 per gli esami di abilitazione per la professione di Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e Medico Veterinario - Classe LM-42;

VALUTATA l'opportunità di mantenere lo stesso contributo di euro 200,00 anche per le lauree abilitanti;

DECRETA

Articolo Unico

Il pagamento di € 200,00 quale contributo per il tirocinio pratico valutativo delle lauree abilitanti.

IL RETTORE
Prof. Graziano Leoni